

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone

(2010/397/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha negoziato con le Isole Salomone un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 26 settembre 2009 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) L'accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone ⁽¹⁾ deve essere abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (4) È opportuno firmare a nome dell'Unione il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (5) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 9 ottobre 2009, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, in attesa della sua entrata in vigore.

- (6) È nell'interesse dell'Unione approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, la firma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca allo scopo di impegnare l'Unione.

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 34.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA
